



COMUNE DI
BRESCIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22.04.2002 n. 74/15407 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 23.05.2005 n. 92/5469 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 15.06.2009 n.105/15616 P.G.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24.02.2016 n. 26
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 19.02.2018 n. 10
Modificato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2018 n.812
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 26.07.2024 n. 49

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
- Art. 4 - Vigilanza.
- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

- Art. 7 - Comportamenti vietati.
- Art. 7bis - Misure a tutela del decoro urbano - individuazione di specifici luoghi ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017.
- Art. 7ter - Misure a tutela del decoro urbano - Manifestazioni ed eventi.
- Art. 8 - Altre attività vietate.
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato (ABROGATO)
- Art. 10 - Rifiuti (ABROGATO)
- Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art. 12 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.
- Art. 13 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.
- Art. 14 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.
- Art. 15 - Obblighi in caso di nevicate.
- Art. 16 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

- Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art. 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.
- Art. 19 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.
- Art. 20 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.
- Art. 21 - Pericolo di incendi, esalazioni modeste.

Art. 22 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.

Art. 23 - Divieti.

Art. 24 - Attività consentite nei giardini pubblici.

Art. 25 - Disposizioni sul verde privato.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 26 - Disposizioni generali.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI particolari per manifestazioni e attività varie.

Art. 27 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

Art. 28 - Occupazioni per spettacoli viaggianti.

Art. 29 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

Art. 30 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

Art. 31 - Occupazioni con elementi di arredo.

Art. 32 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI.

Art. 33 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 34 - Occupazioni per temporanea esposizione.

Art. 35 - Occupazioni per esposizione di merci.

Art. 36 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

Art. 37 - Orario attività aperte al pubblico.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETA PUBBLICA E PRIVATA.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 38 - Disposizioni generali.
- Art. 39 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.
- Art. 40 - Abitazioni private.
- Art. 41 - Strumenti musicali.
- Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto.
- Art. 43 - Lavoro notturno.
- Art. 44 - Pubblicità fonica.

SEZIONE II - MISURE PARTICOLARI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA.

- Art. 44bis - Aree di applicazione.
- Art. 44ter - Misure particolari a tutela della quiete pubblica.
- Art. 44quater - Ulteriori misure a tutela del decoro e della quiete pubblica.
- Art. 44quinquies - Accordi di collaborazione.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.

- Art. 45 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.
- Art. 46 - Rapporti con i cani.
- Art. 47 - Mantenimento dei cani.
- Art. 48 - Centri di addestramento educazione
- Art. 49 - Rapporti con i gatti.
- Art. 50 - Colonie feline
- Art. 51 - Animali randagi.
- Art. 52 - Protezione della fauna selvatica.
- Art. 53 - Esposizione di animali.
- Art. 54 - Spettacoli vietati.
- Art. 55 - Circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 56 - Premi vincita.
- Art. 57 - Utilizzo di animali.
- Art. 58 - Vendita di animali.
- Art. 59 - Pratiche vietate.
- Art. 60 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.
- Art. 61 - Animali liberi.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.

- Art. 62 - Informazioni commerciali.
- Art. 63 - Obbligo di vendita delle merci esposte.
- Art. 64 - Disciplina dell'esposizione delle merci.
- Art. 65 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica
- Art. 66 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art.110

comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

TITOLO VII - NORME FINALI.

- Art. 67 - Sanzioni.
- Art. 68 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.
- Art. 69 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
- Art. 70 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento mira alla diffusione e al radicamento di un rinnovato senso civico. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove idonee iniziative educative in collaborazione con gli Istituti Scolastici, Associazioni, Agenzie qualificate, Università e Consigli di Quartiere.
3. L'Amministrazione può sostenere iniziative di sicurezza partecipata con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l'integrazione e l'inclusione sociale, al fine di una progressiva corresponsabilizzazione e del coinvolgimento delle risorse attive territoriali e dei Quartieri.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il presente regolamento, per il perseguitamento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - . sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - . occupazione di aree e spazi pubblici;
 - . quiete pubblica e privata;
 - . protezione e tutela degli animali;
 - . esercizi pubblici, esercizi commerciali;
 - . sanzioni.

Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori del Comune individuati dalla Giunta

comunale, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune.

2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

- soggetto richiedente:

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.

Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.

Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.

- oggetto della richiesta:

deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.

- motivo della richiesta:

precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai dirigenti responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla polizia municipale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune o di enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della giunta comunale.
2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o

utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6 – Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b. sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
 - c. sotto il porticato del Palazzo della Loggia, presso gli edifici di valore monumentale e sulle relative gradinate d'accesso è inoltre vietato consumare pasti, dormire, sdraiarsi e sedersi sulla pavimentazione, sui gradini o su altri manufatti diversi dagli appositi sedili, stazionare con animali somministrando cibo o bevande agli stessi; effettuare spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, giochi di pubblico richiamo o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo o che determinino pericoli per altri; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane monumentali;
 - d. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine e/o occuparle con oggetti o indumenti personali per impedirne l'uso ad altre persone;
 - e. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - g. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i

- portici, limitatamente ai casi in cui si determinino pregiudizi per la quiete pubblica o pericoli per altri;
- h. collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - i. lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - j. effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
 - k. depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
 - l. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
 - m. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - n. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - o. (abrogato);
 - p. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
 - q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disgido, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
 - r. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
 - s. effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
 - t. frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;

- u. arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;
- v. collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- w. rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via;
- x. consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico;
- y. ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
- z. assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale.

Art. 7bis Misure a tutela del decoro urbano - individuazione di specifici luoghi ai sensi dell'art. 9 del D.L. N. 14/2017

1. Fatta salva l'applicabilità di provvedimenti di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017 e ss.mm.ii., sono individuate le seguenti aree, come da mappe di cui all'allegato B) e come da elenco vie di cui agli allegati B1, B2, B3 parte integranti del presente regolamento:
 - a) Area Carmine;

- b) Area della Stazione;
- c) Area Via Milano;

Le misure di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, si applicano anche ai parchi e giardini comunali e nel raggio di 100 mt dagli ingressi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e dei presidi ospedalieri.

Art. 7ter Misure a tutela del decoro urbano – Manifestazioni ed eventi

1. In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di safety e security indicate in maniera esemplificativa e non esaustiva dalle circolari del Ministero dell'Interno n. 0003794 del 12/3/2014, n. 55/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018, nonché dalla circolare n. 11464 del 19 giugno 2017, è fatto divieto di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro nelle relative aree autorizzate. Le bevande in bottiglie di plastica potranno essere introdotte o vendute nell'area oggetto dell'evento solo se il relativo contenuto sia versato in bicchieri compostabili.

Art. 8 – Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e. procedere alla pulizia di tappeti, stuioie, effetti letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;
- g. bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
- h. bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane.
- i. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- j. collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriera di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- k. depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
- l. lasciare in stato di abbandono i velocipedi, presso le strutture adibite a loro deposito. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti della P.M. o degli incaricati della gestione del deposito. La violazione di cui alla presente lettera, comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria, a cura dell'Azienda incaricata del servizio di nettezza urbana, della rimozione e distruzione dei velocipedi non più idonei alla circolazione, indipendentemente dall'identificazione del trasgressore;
- m. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato (ABROGATO)

Art.10 - Rifiuti (ABROGATO)

Art.11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art.12 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

Art.13 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
4. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare anche se non occupano aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. Durante l'orario di apertura, i gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, ad uso della clientela, il cui contenuto andrà in ogni caso conferito al sistema di raccolta secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione di rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio, mediante travaso nei contenitori per la raccolta differenziata in uso ai medesimi gestori. Al fine di preservare il decoro degli spazi e prevenire l'insorgenza di problematiche inerenti all'igiene e alla sicurezza, i contenitori per la raccolta differenziata non potranno essere ricoverati sulle aree pubbliche o ad uso pubblico durante gli orari di apertura delle attività, salvo specifiche autorizzazioni o qualora tali orari di apertura coincidano con gli orari previsti in ottemperanza alle modalità di ritiro dei rifiuti impartite dal Comune o dai soggetti preposti.
5. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale del settore alimentare, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombri da ogni rifiuto e/o di contenitore di rifiuti, fatto salvo nei giorni e orari destinati alla raccolta degli stessi.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per

l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni

Art.14 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art.15 - Obblighi in caso di nevicate.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art.16 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
3. (ABROGATO)
4. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal Comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il Comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.
5. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di smaltimento i cui fruitori sono tenuti a rispettare le norme previste dall'apposito regolamento.

Art.17 – Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.
2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.
3. Il settore competente del Comune, stabilisce contenuto, dimensioni e materiali della targa di cui sopra.

Art.18 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69 e 70 del presente regolamento. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale.
2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.
3. È consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscono di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.
4. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 16, sulle facciate o altre parti dei fabbricati del centro storico visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

5. Oltre a quanto stabilito per il centro storico il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata

Art.19 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzato dall'organo comunale competente per materia.

Art.20 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Art.21 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto domestico. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare le accensioni di cui sopra solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dal settore comunale competente per materia

e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

Art.22 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati - edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
5. La Polizia Municipale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio abitativo comunale), i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvede inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Municipale infine da corso ai provvedimenti di decadenza o sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Municipale per le azioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 67 c.6.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 23 - Divieti.

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
 - b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere
 - c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - g) bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando avviene la consumazione di pasti o merende gli intervenuti devono provvedere alla pulizia delle stesse e delle attrezzature utilizzate;
 - h) praticare ogni gioco organizzato che si presenti potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti;
 - i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - j) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti;
 - k) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
 - l) utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
 - m) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;

- n) accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.
- 2. I frequentatori delle aree sopra indicate devono attenersi e rispettare le indicazioni e sollecitazioni attinenti l'applicazione del presente regolamento impartiti dal personale addetto alla sorveglianza (guardie giurate, assistenti civici o altre persone munite di tessera di riconoscimento), istituito e riconosciuto dall'Autorità Comunale.
- 3. Il Consiglio Comunale può, con apposita delibera, estendere uno o più divieti di cui al presente articolo anche a singole zone boschive, aree protette e aree verdi, se non diversamente disciplinate.
- 4. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati.

Art.24 - Attività consentite in giardini pubblici.

- 1. Nei giardini pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può essere autorizzata, sempre che chi intende esercitarla sia in possesso dei prescritti requisiti:
 - a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b. l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- 2. Nessuna attività di cui al primo comma può in alcun modo interessare zone prative.
- 3. Ai conducenti dei veicoli di cui al primo comma, lettera a. è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
- 4. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
- 5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività e ricoverate in luoghi appositi.

6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al primo comma.
7. Oltre a quanto previsto al primo comma può essere concessa, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purchè chi intende installarle e gestirle sia in possesso dei prescritti requisiti.
8. In ogni caso, l'autorizzazione di cui sopra e la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere del dirigente responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico. Al medesimo è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9.00 e terminare dopo le ore 22.00.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.
11. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti da parte dei soggetti esercenti le attività indicate al primo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata, per massimo giorni 60.

Art.25 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii, e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 e dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.27 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

1. Con deliberazione della giunta comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di area o spazio pubblici o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione di istanza di cui all'art. 3.
2. Quanto sopra non riguarda:
 - . le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e con eventuale utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - . le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
 - . le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Art.28 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da apposito regolamento e può avvenire solo sulle aree a tal fine determinate.

Art.29 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per lo spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa, che deve essere coerente con la regolamentazione della circolazione e della sosta nella via.
2. La concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per gli scopi di cui al primo comma, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o

deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. La concessione di cui al primo comma è valida solo per le ore di apertura dell'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione rilasciata.

Art. 30 – Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art.31 – Occupazioni con elementi di arredo.

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le

dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art.32 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio.
2. Apposito regolamento disciplina anche la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico.
3. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
4. Salvo apposita autorizzazione, è vietato collocare sul suolo pubblico contenitori o raccoglitori di giornali, volantini pubblicitari e simili. Tali oggetti, unitamente al contenuto, sono rimossi dal settore del Comune competente per materia e depositati presso strutture individuate. Gli stessi sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero e custodia.
5. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico, ad eccezione di quanto previsto dall'art.29 primo comma.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI

Art.33 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico-

estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors.

Art.34 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta di vendita di prodotti esposti.
3. L'accoglimento delle richieste di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico per manifestazioni che riguardino parchi o giardini pubblici, isole pedonali o aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere del dirigente responsabile del settore competente in materia di arredo urbano e verde pubblico.

Art.35 - Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art.36 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:
 - Le strutture fisse utilizzate devono avere caratteristiche preventivamente approvate dal dirigente responsabile del settore competente in materia di verde pubblico ed arredo urbano e devono essere sempre correttamente manutenute, anche eliminando eventuali iscrizioni apposte. L'approvazione ha validità per un quinquennio e deve essere rinnovata.
 - Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
 - E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.
 - E' vietato altresì:
 - esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
 - danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al pubblico;
 - accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.
3. Le aree pubbliche da destinare alle attività di cui al comma precedente sono individuate dalla giunta comunale, che ne determina anche le modalità di assegnazione.

Art.37 - Orario attività aperte al pubblico.

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco a' sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

2. Gli esercenti le attività di cui al precedente comma sono tenuti, altresì, ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al primo comma.
3. Qualora all'interno delle attività di cui al primo comma si svolgano anche attività commerciali di vendita al dettaglio è fatto obbligo di:
 - rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti per l'attività commerciale di vendita al dettaglio svolta;
 - rispettare le relative chiusure settimanali;
 - rispettare l'obbligo di apporre, ben visibili, i prezzi delle merci esposte con indicazioni in lingua italiana.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.38 - Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art.39 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno. È consentito l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e amplificazione all'interno dei locali purché le emissioni veicolate da tali impianti non arrechino disturbo o pregiudizio per la quiete pubblica. Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 del giorno successivo le emissioni veicolate dagli impianti installati all'interno non devono essere percepite all'esterno del locale.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, previa richiesta del Comando Polizia Locale, il dirigente responsabile riduce l'orario di apertura di singoli locali secondo la seguente tabella:

accertamenti di violazione in un anno	Giorni di anticipo dell'orario di chiusura alle ore 20
Due accertamenti di violazione dei commi 1 e 2	10 gg
In caso di ogni ulteriore accertamento di violazione dei commi 1 e 2	20 gg

In caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa oltre i tre accertamenti di violazione dei commi 1 e 2 in un anno verrà applicato quanto disposto dal successivo art.68.

Art.40 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.30 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 07.30 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.41 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Salvo specifiche autorizzazioni, l'uso di strumenti musicali in ambiente domestico dalle ore 22:00 alle ore 09:00 del giorno successivo è consentito a condizione che il locale in cui lo strumento musicale è usato sia completamente insonorizzato, ovvero che le emissioni sonore non siano percepibili all'esterno.

Art.42 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, anorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Art.43 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art.44 - Pubblicità fonica.

1. La pubblicità fonica non è consentita nei centri o zone abitate della circoscrizione centro ed altresì in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitanti delle restanti zone dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16,30 alle ore 18.
3. Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.
6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.
7. E' abrogato il secondo periodo del punto 2 dell'art.5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

SEZIONE II - MISURE PARTICOLARI A TUTELA DEL DECORO E DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 44 bis - Aree di applicazione

1. Sono individuate le seguenti aree, come da elenco vie indicate nell'allegato A) parte integrante del presente regolamento, caratterizzate dalla presenza di fattori storici, ambientali e sociali in grado di generare fenomeni di disturbo del decoro e alla quiete pubblica:
 - area "Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato";
 - area "Tosio - Trieste - Cattaneo";
 - area "Piazza Vittoria e Piazza Mercato";
 - area "Piazza Paolo VI";
 - area "Piazza della Loggia";
 - area "Beccaria - Tito Speri";
 - area "Garibaldi - Carmine - San Faustino";
 - area "Stazione".

Art. 44 ter - Misure particolari a tutela della quiete pubblica

1. Nelle aree individuate dall'articolo 44 bis sono istituiti i seguenti divieti:
 - a) Sono vietate la vendita per l'asporto e la somministrazione nei plateatici esterni ai pubblici esercizi di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dalle ore 01:00 alle ore 06:00.
Nelle medesime aree, è vietato il consumo dalle ore 1.30 alle ore 06.00;
 - b) È vietato l'utilizzo nelle aree pubbliche o ad uso pubblico di qualsiasi apparecchio di diffusione sonora (casse acustiche, altoparlanti, diffusori di musica, amplificatori, apparati radio etc.) nonché di ogni altro dispositivo idoneo

- a produrre emissioni disturbanti, che non siano stati preventivamente autorizzati;
- c) Sono vietati l'installazione e l'utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora all'esterno dei locali da parte dei pubblici esercizi, delle attività commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio pubblico o altri luoghi di ritrovo, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati.

Art. 44 quater - Ulteriori misure a tutela del decoro della quiete pubblica.

1. Con ordinanza del Sindaco adottata su proposta motivata da parte del Settore Polizia Locale, possono essere adottate, anche in modo differenziato per ciascuna delle aree di cui all'articolo 44 bis, alternativamente o cumulativamente, e anche con riferimento a specifici giorni della settimana e/o a specifici orari all'interno della fascia stabilita, nel rispetto del principio di proporzionalità con riguardo alle problematiche riscontrate e documentate e per un periodo di tempo determinato e funzionale ad affrontare le medesime problematiche, le seguenti ulteriori misure a tutela della quiete pubblica:
 - a) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
 - b) divieto di vendita per asporto di cibi e bevande tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
 - c) divieto di somministrazione di bevande alcoliche nei plateatici autorizzati tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
 - d) divieto di somministrazione di cibi e bevande nei plateatici autorizzati tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
 - e) divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o a uso pubblico tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del giorno successivo;
 - f) divieto di utilizzo da parte dei gestori dei pubblici esercizi di contenitori usa-e-getta per la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande.

Art. 44 quinques - Accordi di collaborazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 44 bis, al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica conseguenti all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche ad integrazione dell'applicazione delle ulteriori misure di cui all'articolo 44 quater, sono possibili specifici accordi di collaborazione tra l'Amministrazione comunale, i gestori dei locali e altri possibili soggetti, finalizzati in

particolar modo a garantire il controllo e la sicurezza degli spazi pubblici, anche concessi ai privati.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 45 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari voltati alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

5. E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
6. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane pubbliche fatto salvo il divieto di cui all'art 8, comma 1, lett. i).
7. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali, previa adeguata informazione.
8. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art.46 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. E' altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio.

3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art.47 - Mantenimento dei cani.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
10. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
11. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.
12. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
13. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.
14. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità.

Art.48 – Centri di addestramento educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. E' obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione dei soggetti sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi soggetti all'Ufficio competente presso il Comando di Polizia locale.
4. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.49 - Rapporti con i gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art.50 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (Legge 189/04 - L.R. 16/2006 art. 9) le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. E' consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.
3. Tali cittadini, definiti "gattari", potranno entrare in qualsiasi area pubblica o privata, comprese le aree condominiali.

Art.51 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini

sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art.52 - Protezione della fauna selvatica.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, vale per tutto il territorio comunale.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
4. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art.53 - Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le autorizzazioni per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art.54 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art.55 - Circhi e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri Cites.

Art.56 - Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art.57 - Utilizzo di animali

1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 7, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art.58 - Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più

idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.

3. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art.59 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
 - f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
 - m. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art.60 - Trasporto di animali su mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art.61 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.

Art. 62 - Informazioni commerciali.

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.
2. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 63 - Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

Art. 64 - Disciplina dell'esposizione delle merci

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

Art. 65 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.
2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

Art. 66 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.
2. La mancata esposizione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 67 – Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

Da 25 a 150 Euro	Violazioni previste nell'art. 8 lettere d), e), i), j), k) e l) Violazioni previste nell'art.16, comma 1 e 4 Violazioni previste nell'art.47, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 Violazioni previste nell'art. 59, lettera c)
Da 50 a 300 Euro	Violazioni previste nell'art. 7 lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m) n), w) Violazioni previste nell'art. 11 Violazioni previste negli artt. 14 e 15 Violazioni previste nell'art. 18, comma 4 Violazioni previste nell'art. 19 Violazioni previste nell'art. 23 lett. a), b), c), d), e), f), j), k), l), m), n) Violazioni previste negli artt. 24 e 25 Violazioni previste nell'art. 47 commi 5, 8, 10 Violazioni previste negli artt. 49, 51, 52 e 53
Da 65 a 400 Euro	Violazioni previste nell'art. 7 lett. l), p), q), r), s), t), v), x), y) Violazioni previste nell'art. 8 lettere a), b), c), f), g), h), m) Violazioni previste nell'art. 17 Violazioni previste nell'art. 23, comma 1 lett. g), h) e i) Violazioni previste negli artt. 45 e 46
Da 80 a 500 Euro	Violazioni previste nell'art. 6 Violazioni previste nell'art. 7 lett. a) Violazioni previste nell'art. 7 ter Violazioni previste negli artt. 12, 13 Violazioni previste nell'art. 16 commi 2, 5 Violazioni previste negli artt. 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 ter e 44 quater Violazioni previste nell'art.47, commi 12 e 13 Violazioni previste negli artt. 48, comma 3, 54, 56, 57, 58, 59 eccetto lett. c) Violazioni previste nell'art. 64

Di 450 Euro	Violazioni previste nell'art. 18, comma 1 Violazioni previste nell'art. 22
Di 450 Euro	Violazioni previste negli artt. 20, 62, 63, 65 Violazioni previste nell'art. 67, comma 3
Di 500 Euro	Violazione prevista nell'art. 7 lett. u) e z) Violazione prevista nell'art. 67, commi 5 e 6

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 Euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 Euro.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 Euro.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 69 e 70 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 €.
6. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 € a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività

lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art.68 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'arco di un anno, in quattro violazioni della stessa indole, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 15, anche nel caso di pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3bis. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale o artigianale incorra, nell'arco di un semestre, in due violazioni di cui all'articolo 44 ter, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 10, anche nel caso di pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3ter. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale o artigianale incorra, nell'arco di un trimestre, in due violazioni di cui all'articolo 44 quater, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 15, anche nel caso di pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
4. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, tenuto conto della gravità delle violazioni, il dirigente del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 30, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecunaria.
5. L'inoservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art.69 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità .

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'art. 67 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.70 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità .

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art.67 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.